



## Regolamento per le assenze o le richieste di vacanza (Jokertag)

Approvato dalla Commissione scolastica il 04 luglio 2022 e basato sulla Legge scolastica cantonale e sull'Ordinanza relativa alla legge scolastica.

### Premessa

La definizione «genitore» usata all'interno del Regolamento indica la persona che per legge è responsabile dell'allievo. Con la definizione «allievo» si intende sia l'alunno di sesso maschile che femminile.

1. Ogni allievo possiede un libretto dei contatti (alla scuola dell'infanzia un libretto delle assenze e delle vacanze) dove vengono registrate tutte le assenze e i giorni di libero. Le motivazioni delle assenze o delle vacanze devono essere sempre firmate dal genitore.
2. Di regola sono considerate assenze non pianificabili: le assenze per incidenti, malattia e lutto in famiglia.
3. Il genitore deve comunicare al docente di classe o in segreteria, a partire dal primo giorno, l'assenza del figlio/–a.
4. Al rientro a scuola, l'allievo è tenuto a presentare a tutti i docenti interessati il libretto delle assenze con le motivazioni, debitamente compilato e firmato. Il libretto firmato dev'essere poi presentato al docente di classe.
5. Ogni allievo dispone, per anno scolastico, di sei mezze giornate libere (Jokerhalbtage), sette mezze giornate alla scuola materna, di cui i genitori possono decidere liberamente. La relativa comunicazione con motivazione va presentata al docente di classe tramite il libretto dei contatti con **almeno una settimana** di anticipo dalla data dell'assenza. Le giornate libere (Jokertage) non utilizzate durante l'anno scolastico non sono cumulabili nell'anno successivo.
6. La Direzione scolastica può concedere ulteriori sei mezze giornate per manifestazioni sportive o culturali. Anche in questo caso, la domanda dev'essere inoltrata con l'ausilio del libretto dei contatti e presentata alla Direzione con almeno una settimana di anticipo alla data dell'assenza.
7. La Commissione scolastica ha l'autorità di concedere un massimo di 15 giorni di libero, se un allievo avesse necessità di assentarsi dalla scuola per motivi non menzionati al punto 2.
8. Per assenze dovute a periodi di prova per posti di tirocinio, è necessario inoltrare la richiesta alla Direzione tramite formulario specifico.
9. Il prolungamento delle vacanze, ad eccezione della scuola materna, **non deve superare le due mezze giornate (Jockerhalbtage) concesse prima o dopo le vacanze**. Non vengono concesse ulteriori mezze giornate libere.
10. Per qualsiasi ulteriore domanda di giornate libere, va inoltrata una richiesta scritta motivata alla Commissione scolastica almeno 4 settimane prima della data dell'assenza.
11. I seguenti giorni sono esclusi dalle competenze decisionali dei genitori di prendere giornate libere: primo e ultimo giorno di scuola (prima e dopo le vacanze estive); giorni in cui si svolgono manifestazioni scolastiche (per esempio gite scolastiche, settimane di progetto, Chalandamarz, giornate sportive scolastiche).
12. L'allievo e rispettivamente i genitori, devono informarsi sulla materia trattata a scuola durante i giorni di assenza.
13. Ai sensi dell'Art. 68 e Art. 96 della Legge scolastica cantonale, il genitore che senza una causa plausibile non fa frequentare regolarmente il figlio/–a a scuola o lo toglie dalla stessa senza il consenso della Commissione scolastica, è punibile con una multa fino a CHF 5000, importo che, **in caso di recidiva, sarà aumentato per ogni episodio di assenza senza permesso**.
14. Questo Regolamento sostituisce il Regolamento sulle assenze del 13 novembre 2017 ed entra immediatamente in vigore.